



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

Piazza Maggiore n. 1 C.A.P. 47836
Tel. 0541 981674

PIVA 00664480407
Fax 0541/982060

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19	O G G E T T O	Imposta municipale propria (IMU): conferma aliquote e detrazioni - anno 2015.
Data 29/07/2015		

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **Ventinove** del mese di **Luglio** alle ore 19.30, nella Sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1^a convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Gnaccolini Matteo – Sindaco	X		Chiaretti Enrico	X	
Casadei Luigino	X		Merli Irene		X
Calesini Jessica		X	Morri Valeria	X	
Bacchini Roberto	X				
Pintus Mauro	X				
Arduini Fabio	X				
Bruscoli Valentina		X			

Assegnati N. 10
In carica N. 10

Presenti N. 7
Assenti N. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GNACCOLINI MATTEO nella sua qualità di Sindaco – Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa MORELLI MARHERITA ;

La seduta è pubblica.

Deliberazione C.C. n. 19 del 29.07.2015

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU): conferma aliquote e detrazioni -anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 15 del 30/04/2014, in vigore dal 1° gennaio 2014, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento IUC;

EVIDENZIATO:

- che l'art.1, comma 380,della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell' importo calcolato applicando l' aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato allo stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dell' imposta per:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8, A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
 - immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall' art. 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/df del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

RICHIAMATI:

- l'articolo 4, comma 5 bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;
- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante "*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

CONSIDERATO che il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, sulla base dell'Elenco dei Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), tiene conto sia dell'altezza indicata nella colonna "*Altitudine del centro (metri)*", sia della definizione contenuta nella colonna "*Comune montano*";

ATTESO CHE nell'elenco Istat di cui sopra, l'altitudine del centro per il Comune di Mondaino è di 400 metri e visto che il territorio è definito "*NM – Non Montano*", pertanto, alla luce di quanto sopra, i terreni ricadenti nel territorio comunale non godono più di alcuna esenzione IMU e quindi sono soggetti al pagamento dell'IMU;

TENUTO CONTO:

- che il comma 677 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede: " il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell' imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015 da approvarsi in pari seduta della presente;
- che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento sono state fatte previsioni di gettito tali da salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2015;

VISTE la proprie precedenti deliberazioni:

- n. 32 del 09/07/2013 con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2013;
- n. 36 del 28/07/2014 con la quale si determinava le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 64/2013 di conversione del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 il quale ha stabilito che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio 2015;

Con voti:
favorevoli 7
contrari 0
astenuti 0
espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2015 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	aliquota base 0,76% + aumento 0,30 punti percentuali pari allo 1,06 per cento
2	Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze.	aliquota base 0,76% + aumento 0,30 punti percentuali – diminuzione 0,25 punti percentuali per applicazione TASI pari allo 0,81 per cento
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze <u>limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,</u>	aliquota base 0,4% + aumento 0,10 punti percentuali – diminuzione 0,25 punti percentuali per applicazione TASI pari allo 0,25 per cento
4	Terreni agricoli	aliquota base 0,76%

2. DI STABILIRE che, in base all'art. 13, comma 10 del d.l. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.l. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) limitatamente alle categorie catastali A1 / A8 e A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. DI DARE ATTO CHE copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza,
Con voti:
favorevoli 7
contrari 0
astenuti 0
espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GNACCOLINI MATTEO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA MORELLI MARGHERITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

7 AGO. 2015

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li

7 AGO. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA MORELLI MARGHERITA

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

- è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA MORELLI MARGHERITA